

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (Parere alle commissioni riunite II e III) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) .....

3

*Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.*

**La seduta comincia alle 19.55.**

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,  
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.**  
(Parere alle commissioni riunite II e III).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Lino DUILIO, *presidente*, comunica che la convocazione odierna del Comitato è stata disposta a seguito della richiesta, trasmessa oggi dalla Presidenza delle Commissioni riunite II e III, avente ad oggetto il disegno di legge di ratifica n. 2720 – attualmente all'esame dell'Assemblea – che reca tra le altre disposizioni anche una norma di delega.

Non essendo stato trasmesso il provvedimento al Comitato nel corso dell'esame

in sede referente, la Presidenza della Camera, analogamente a quanto avvenuto in altra occasione nella passata legislatura, ha accolto la richiesta delle Commissioni ed ha autorizzato il Comitato ad esprimersi in questa fase, considerato che si è svolta la discussione generale e non si è ancora passati all'esame degli articoli.

Occorre quindi procedere all'esame del provvedimento.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 23 settembre scorso, si compone di 4 articoli, dei quali il primo e il secondo contengono, rispettivamente, le clausole riguardanti l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione ovvero per l'individuazione delle regole volte a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità che – come per la costituzione e la ripartizione del fondo di limitazione – è rimesso alle legislazioni degli Stati Parte. Quanto ai decreti legislativi, che dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, fa presente che l'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede l'ac-

quisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2720 e rilevato che:

in connessione con il consueto contenuto proprio delle leggi di ratifica (ovvero l'autorizzazione all'adesione al protocollo e il relativo ordine di esecuzione), esso reca una delega legislativa al Governo volta all'attuazione della Convenzione del 1976 come modificata nel Protocollo cui si dà esecuzione (articolo 3);

il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte adattando alla specificità propria delle leggi di ratifica i modelli stabiliti –

rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 3 – che reca la citata delega al Governo da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 20.**